

STATUTO



FONDAZIONE
Cassa di Risparmio di Asti

Indice

Art. 1	Denominazione, natura e sede	2
Art. 2	Scopi	2
Art. 3	Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari	2
Art. 4	Patrimonio	3
Art. 5	Destinazione del reddito	4
Art. 6	Organi	4
Art. 7	Onorabilità	5
Art. 8	Incompatibilità	5
Art. 9	Conflitto di interessi	6
Art. 10	Sospensione dalle cariche	7
Art. 11	Decadenza dalle cariche	7
Art. 12	Indennità e compensi	7
Art. 13	Consiglio di Indirizzo	8
Art. 14	Competenze del Consiglio di Indirizzo	9
Art. 15	Sedute e deliberazioni del Consiglio di indirizzo	10
Art. 16	Consiglio di Amministrazione	11
Art. 17	Competenze del Consiglio di Amministrazione	12
Art. 18	Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	12
Art. 19	Presidente	13
Art. 20	Collegio dei Revisori	14
Art. 21	Direttore Generale	14
Art. 22	Libri e scritture contabili	15
Art. 23	Bilancio e Documento Programmatico Previsionale	15
Art. 24	Scioglimento e devoluzione del patrimonio	15
Art. 25	Norme transitorie	15
Art. 26	Pubblicità dello Statuto	15

Articolo 1 - Denominazione, natura e sede

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, di seguito denominata anche Fondazione, è una persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale.

2. La Fondazione è disciplinata dalla Legge 23 dicembre 1998 n. 461, dal D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme degli articoli 12 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, dalle leggi vigenti tempo per tempo e dal presente Statuto definito anche in riferimento ai contenuti della Carta delle Fondazioni predisposta dall'ACRI, organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria, e dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI) sottoscritto in data 22 aprile 2015 (Protocollo d'Intesa).

3. Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Asti, fondata il 25 gennaio 1842 per cura di benemeriti cittadini, con il concorso del Municipio di Asti, di Opere Pie e di Comuni della Provincia e riconosciuta con Regio Decreto 7 marzo 1843, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto repertorio numero 35599/15900 del Notaio Bruno Marchetti di Asti in data 13 luglio 1992, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa ed approvato con D.M. 24 giugno 1992 n. 435834.

4. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità prevista dalla normativa pro tempore vigente.

5. La Fondazione ha sede in Asti e ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi

1. La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nel rispetto delle tradizioni originarie, orientando la propria attività nei settori di intervento previsti dall'art. 1, comma 1, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 153/99.

2. La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi ed opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando l'equilibrata destinazione delle risorse, dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

3. I settori rilevanti sono, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 153/99, i settori ammessi scelti che non possono essere in numero superiore a cinque. Vengono individuati dalla Fondazione ogni tre anni con l'approvazione del Piano Programma Pluriennale e ne viene data comunicazione all'Autorità di Vigilanza e assicurata un'adeguata pubblicità.

4. La Fondazione svolge la propria attività di cui ai precedenti commi prevalentemente e ordinariamente nel territorio di tradizionale operatività, e precisamente nella provincia di Asti, in piena indipendenza ed autonomia secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio.

5. La Fondazione può partecipare ad iniziative sovra territoriali, anche in collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria italiane e straniere, sia attraverso il coordinamento dell'ACRI o degli organismi associativi regionali per conseguire obiettivi comuni coerenti con la propria missione.

Articolo 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari

1. La Fondazione opera sulla base degli indirizzi individuati nei programmi annuali e pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri Enti e Istituzioni operanti nel territorio di competenza, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.

2. La Fondazione pone in essere le opportune azioni al fine di rendere pubblici i programmi adottati e gli interventi realizzati.

3. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori individuati ai sensi dell'art. 2, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui al D. Lgs. n. 153/1999. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dell'art. 7, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 153/99. Nella nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

4. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante

Regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, in osservanza dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 del Protocollo d'Intesa.

5. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione, e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.

6. La Fondazione persegue l'efficienza e l'economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni.

7. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 153/99, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui al comma precedente, nei limiti di legge e di statuto in tema di scopi e di gestione del patrimonio.

8. Essa può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto e sulla base di principi di sana e prudente gestione, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata senza fine di lucro necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini.

Articolo 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

2. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito da cespiti mobiliari e immobiliari e si incrementa per effetto di:

- accantonamenti alla riserva obbligatoria;
- riserve e accantonamenti facoltativi di cui al successivo art. 5, comma 1 lett. e) la cui costituzione sia previamente sottoposta alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore.

3. Possono essere imputate direttamente al patrimonio le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società bancaria conferitaria.

4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per la qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;

b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione e alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

5. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito Regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'Intesa, approvato dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

6. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'Intesa.

7. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria

complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

8. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti derivati è disciplinato nel Regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'Intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

9. La Fondazione, ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2 e 3 del Protocollo d'Intesa, trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella Società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo D. Lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D. Lgs. n. 153.

Articolo 5 - Destinazione del reddito

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. del 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;

b) oneri fiscali;

c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;

d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 153/1999 alle erogazioni istituzionali nei settori rilevanti previsti dall'art. 2, comma 1, dello Statuto;

e) altre finalità previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi approvati dal Consiglio di Indirizzo e la cui costituzione sia previamente sottoposta alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti della Fondazione sulla base di principi di sana e prudente gestione senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto.

2. La Fondazione assicura, altresì, il sostegno alle organizzazioni di volontariato attraverso il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del D. Lgs. n. 117/2017, successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli amministratori, e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità e compensi di cui al successivo art. 12 corrisposti ai componenti gli Organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo e ai componenti delle Commissioni consultive.

Articolo 6 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Indirizzo;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

2. I componenti degli Organi della Fondazione, in conformità alle disposizioni statutarie, concorrono in posizione di parità in un positivo e costruttivo rapporto dialettico a formare la libera volontà della Fondazione e agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione e non sono rappresentanti degli Enti designanti né a questi rispondono. Sono sempre tenuti alla piena osservanza di principi di riservatezza e di deontologia professionale.

3. La Fondazione garantisce la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare

l'indipendenza e la terzietà dell'Ente, anche sulla base delle previsioni di cui all'art. 10 del Protocollo d'Intesa.

4. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli Organi sono disciplinate in un apposito Regolamento, nel quale sono tra l'altro specificati le competenze e i profili professionali richiesti, che sono idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in Statuto.

5. Lo Statuto assicura la presenza negli Organi del genere meno rappresentato.

Articolo 7 - Onorabilità

1. Non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione, nonché la carica di Direttore Generale:

a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

✓ a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

✓ alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

✓ alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;

d) chiunque sia stato condannato a una delle pene indicate al punto 3) con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

2. I componenti gli Organi devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Direttore Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'Organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e dell'immagine della Fondazione.

3. Ciascun Organo definisce le modalità e la documentazione necessaria per la verifica dei suddetti requisiti e assume i provvedimenti conseguenti, ivi comprese la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Articolo 8 - Incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli Organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo nonché di Direttore Generale della Fondazione:

- coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;

- il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso dei membri dell'Organo di Indirizzo, dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo nonché del Direttore Generale;

- coloro che ricoprono cariche anche negli Organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo di altre Fondazioni di origine bancaria, nonché coloro che esercitano le funzioni di direzione in altre Fondazioni di origine bancaria;

- i dipendenti in servizio di società controllate dalla Fondazione, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al secondo grado incluso di detti dipendenti, nonché dei dipendenti in servizio della Fondazione;

- gli amministratori degli Enti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione, secondo le modalità previste nell'art. 13, comma 6, dei componenti gli Organi della Fondazione;

- coloro che ricoprono qualsiasi incarico politico (elettivo o amministrativo) tra i quali: i membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio

circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;

- coloro che abbiano ricoperto qualsiasi incarico politico (elettivo o amministrativo), di cui al precedente punto, nei dodici mesi precedenti alla nomina all'interno di un Organo della Fondazione;
- il Segretario di partito politico a livello nazionale, regionale o provinciale;
- coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione stabile anche a tempo determinato con l'Ente da cui promana la designazione;
- coloro che ricoprono cariche negli Organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo di altre Fondazioni di origine bancaria;
- chi ricopre la carica di Direttore Generale della Società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli Organi della Società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli Organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico;
- gli amministratori degli enti locali territoriali e delle organizzazioni dei soggetti pubblici e privati destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti ad eccezione di enti, imprese strumentali della Fondazione stessa;
- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque Organo della Fondazione ai sensi del successivo art. 11;
- coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto.

2. I dipendenti in servizio della Fondazione non possono ricoprire la carica di componente gli Organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo della Fondazione stessa e della Società bancaria conferitaria.

3. I componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, nonché il Direttore Generale della Fondazione non possono assumere le funzioni di consigliere di amministrazione della Società bancaria conferitaria di cui all'art. 1, comma f), del D. Lgs. n. 153/1999 o sue controllate o partecipate, né possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della Società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

4. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della Società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

5. Possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione solo coloro che abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi per incarichi politico-amministrativi durante l'esercizio della carica. La candidatura per incarichi politico-amministrativi porta alla decadenza.

6. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. Il componente di un Organo che assume la carica in un diverso Organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al Direttore Generale.

Articolo 9 - Conflitto di interessi

1. I componenti gli Organi della Fondazione e il Direttore Generale, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti e affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, ovvero in caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l'Organo di appartenenza può adottare, in relazione alla gravità del conflitto e alla sua prevedibile durata, i provvedimenti della sospensione o della decadenza.

Articolo 10 - Sospensione dalle cariche

1. I componenti gli Organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 1, n. 3;
- b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 7, comma 1, n. 4 con sentenza non definitiva;
- c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituita dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. I componenti di Organi della Fondazione e il Direttore Generale devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza ovvero, per quanto riguarda il Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate.

3. L'Organo competente deve assumere tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

Articolo 11 - Decadenza dalle cariche

1. I componenti gli Organi della Fondazione e il Direttore Generale decadono con dichiarazione dell'Organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Direttore Generale, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8, ovvero omettano la comunicazione di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 10.

2. I componenti gli Organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni dell'Organo di appartenenza sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'Organo medesimo.

3. I componenti gli Organi della Fondazione che contravvengano a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del presente Statuto, con dichiarazione dell'Organo di appartenenza adottata a maggioranza qualificata dei 2/3, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto, decadono.

Articolo 12 - Indennità e compensi

1. L'entità delle indennità spettanti ai componenti degli Organi della Fondazione viene determinata in funzione delle responsabilità e degli impegni associati ai relativi incarichi, e tenuto conto della loro congruità rispetto alla natura istituzionale, alla dimensione e agli oneri di gestione complessivi della Fondazione.

2. I compensi per i componenti degli Organi di Indirizzo, di Amministrazione e di Controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'Intesa.

3. Ai componenti il Consiglio di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo medesimo, con parere del Collegio dei Revisori.

4. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dei Consigli di Indirizzo e di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio di Indirizzo, con il parere del Collegio dei Revisori per i componenti il Consiglio di Amministrazione. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Articolo 13 - Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da 15 Consiglieri.

2. I membri del Consiglio di Indirizzo agiscono in piena autonomia ed indipendenza nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti dallo Statuto, non rappresentano gli Enti dai quali sono stati designati né rispondono ad essi del loro operato. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca da parte degli enti designanti.

3. Nella nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'Organo adeguato alle finalità perseguite.

4. I componenti il Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione o devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati (secondo quanto previsto da regolamento approvato dall'organo di indirizzo).

5. Gli enti cui spetta la designazione secondo le modalità previste nel presente articolo, comma 6, e il Consiglio di Indirizzo per le nomine di propria competenza devono attenersi ai seguenti criteri:

- i componenti devono essere scelti tra persone fisiche, con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione, assicurando un'adeguata presenza di genere;

- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, i requisiti di professionalità di cui al presente articolo, e non trovarsi nelle situazioni di cui agli artt. 8 e 10.

6. La composizione del Consiglio di Indirizzo è la seguente:

a) tre membri scelti all'interno di tre terne di nominativi proposte dal Comune di Asti con competenze specifiche in uno dei settori rilevanti della Fondazione, di cui una formata da iscritti negli ordini e collegi professionali della Provincia di Asti;

b) tre membri scelti all'interno di tre terne di nominativi proposte dalla Provincia di Asti di cui due terne rappresentanti i Comuni aderenti al Consorzio C.I.S.A. e al Consorzio CO.GE.SA., compresi i Comuni della provincia di Asti appartenenti alle aree identificate e non facenti parte dei suddetti consorzi, escluso il Comune capoluogo, e la terza terna formata da rappresentanti del settore della cooperazione.

I soggetti designati dovranno avere competenze specifiche in uno dei settori rilevanti della Fondazione;

c) quattro membri, esperti del settore economico e delle attività produttive, di cui uno in rappresentanza del settore commercio scelto all'interno di una terna proposta da Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Asti, uno in rappresentanza del settore industria scelto all'interno di una terna proposta dall'Unione Industriale della Provincia di Asti, uno in rappresentanza del settore artigianato scelto all'interno di una terna proposta dalla Confartigianato Associazione Artigiani della Provincia di Asti ed uno in rappresentanza del settore agricoltura scelto all'interno di una terna proposta dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Asti;

d) un membro scelto all'interno di una terna di nominativi proposta dalla Commissione Diocesana di Arte sacra della Diocesi di Asti. I componenti della terna dovranno avere competenze specifiche nel settore arte, attività e beni culturali, essere residenti nel territorio astigiano da almeno tre anni e rappresentare entrambi i generi;

e) un membro scelto all'interno di una terna di nominativi proposta dall'Ufficio scolastico provinciale di Asti. I componenti della terna dovranno avere competenze specifiche nel settore educazione, istruzione e formazione, essere residenti nel territorio astigiano da almeno tre anni e rappresentare entrambi i generi;

f) tre membri scelti, secondo i tempi e i modi indicati dal Consiglio di Indirizzo, tra personalità di chiara e indiscussa fama, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione, così nominati: n. 2 dal Consiglio di Indirizzo uscente; n. 1 dal Consiglio di Indirizzo subentrato.

7. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del

territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

8. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio di Indirizzo, il Presidente provvede agli adempimenti per la reintegrazione dell'organo stesso. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Indirizzo.

9. Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell'organo, ovvero nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete la designazione, richiedendo ai soggetti designanti esterni alla Fondazione l'indicazione dei nominativi di spettanza.

10. Tali designazioni, secondo le modalità previste nel presente articolo, comma 6, devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta unitamente alla documentazione relativa riferita a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

11. Qualora gli Enti designanti non provvedano entro i termini previsti, la Fondazione sollecita gli interessati concedendo ulteriori 10 giorni per gli adempimenti.

12. Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione non provvedano entro i termini di cui sopra, il potere di designazione è esercitato, entro i successivi trenta giorni, in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia, dal Presidente del Tribunale di Asti che si atterrà ai medesimi criteri di scelta dell'ente designante surrogato.

13. Il Consiglio di Indirizzo uscente provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati ed alla relativa nomina; il Consiglio di Indirizzo provvede, poi, alla nomina di propria competenza entro 30 giorni dalla data di insediamento.

14. Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della citata comunicazione.

15. Il Consiglio di Indirizzo rimane in carica per quattro esercizi compreso quello di nomina e scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto e ultimo esercizio.

16. I componenti il Consiglio di Indirizzo possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

Sono da intendersi due mandati consecutivi anche se ricoperti in organi diversi.

La carica può eventualmente essere ricoperta trascorso un periodo pari alla durata del mandato dell'organo di cui si va a far parte.

Non deve essere computato, ai fini del limite massimo dei due mandati consecutivi, il mandato parziale del singolo componente qualora esso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto in statuto e cessato per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla revoca. In ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

17. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Indirizzo resta comunque in carica sino alla nomina del successivo.

Articolo 14 - Competenze del Consiglio di Indirizzo

1. Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo:

- a) la modificazione dello Statuto;
- b) l'approvazione e modificazione dei Regolamenti interni, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 17, punto 4 del presente Statuto;
- c) la determinazione del numero di componenti il Consiglio di Amministrazione nell'ambito del numero minimo e massimo fissato dal successivo art. 16, e ciò due mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'individuazione degli specifici requisiti di professionalità, nell'ambito di quelli generali di cui al successivo art. 16, che dovranno possedere i candidati in relazione all'attività che la Fondazione dovrà svolgere nel periodo di durata del nuovo Consiglio di Amministrazione, nonché la procedura

di tipo comparativo selettivo, al fine di individuare i soggetti in possesso dei necessari requisiti di professionalità;

e) la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione e dei componenti il Consiglio di Amministrazione. La determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione per il Presidente della Fondazione, per il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e per i componenti dello stesso;

f) la nomina e la revoca del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, la determinazione del relativo compenso, limitatamente alla medaglia di presenza, e rimborso spese, nonché le modalità di erogazione;

g) la nomina e la revoca per giusta causa del Presidente del Collegio dei Revisori, di due membri effettivi e di due supplenti, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;

h) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;

i) la nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; nel caso che di dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli Organi della Fondazione, la delibera concernente il relativo incarico e l'eventuale compenso andrà assunta sentito il Collegio dei Revisori;

l) la verifica per i componenti il Consiglio di Indirizzo dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;

m) la determinazione dei criteri generali in conformità ai quali il Consiglio di Amministrazione provvede alla designazione di amministratori e sindaci della Società bancaria conferitaria;

n) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;

o) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

p) l'approvazione del Documento Programmatico Previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;

q) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

r) l'istituzione e la liquidazione di enti ed imprese strumentali;

s) l'approvazione delle operazioni di scioglimento, di trasformazione e di fusione della Fondazione;

t) l'accollo da parte della Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli Organi nei limiti della normativa vigente.

Articolo 15 - Sedute e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Indirizzo più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

2. Il Consiglio di Indirizzo è convocato per deliberare sulle materie di propria competenza. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione ha luogo, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei Revisori.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per riunione, ai singoli componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata con strumento che ne attesti la ricezione, almeno 24 ore prima della data e dell'ora alle quali la riunione sia convocata. Per le sole riunioni del Consiglio di Indirizzo convocate in via d'urgenza dal Presidente della Fondazione è possibile la partecipazione per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia a ciascuno consentito di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti l'adunata si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e colui che svolge la funzione di

segretario verbalizzante.

4. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione e, su invito del Presidente, il Direttore Generale, o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

5. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti (esclusi gli astenuti) salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti l'Organo di Amministrazione e l'Organo di Controllo, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

Per quanto attiene l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni della Fondazione, le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Indirizzo.

7. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle riguardanti le persone per le quali si procede con il voto segreto.

8. Il Presidente non ha diritto di voto.

9. In caso di parità la proposta si intende non approvata.

10. Nelle deliberazioni concernenti la nomina di componenti gli organi della Fondazione, in caso di parità, si ripete la votazione limitatamente ai soggetti in situazione di parità; in terza votazione, viene eletto, nell'ordine, il più anziano di carica e di età.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di membri da un minimo di 5 a un massimo di 7 nominati dal Consiglio di Indirizzo.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nel proprio ambito il Vice Presidente.

3. Il mandato del Vice Presidente scade con quello del Consiglio di Amministrazione di cui è membro.

4. Gli amministratori devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento e funzionali all'attività della Fondazione ovvero devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.

5. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per quattro esercizi compreso quello di nomina e decade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto e ultimo esercizio.

6. I componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

Sono da intendersi due mandati consecutivi anche se ricoperti in organi diversi.

La carica può eventualmente essere ricoperta trascorso un periodo pari alla durata del mandato dell'Organo di cui si va a far parte.

Non deve essere computato, ai fini del limite massimo dei due mandati consecutivi, il mandato parziale del singolo componente qualora esso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto in Statuto e cessato per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla revoca.

In ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

7. Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della citata comunicazione.

8. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione resta comunque in carica sino alla nomina del successivo.

9. Il Presidente resta in carica per quattro esercizi compreso quello di nomina e fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto e ultimo esercizio e, comunque, fino alla nomina del suo successore. Il suo mandato dura sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo che lo ha eletto.

10. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca il Consiglio di Indirizzo per la reintegrazione del Consiglio di Amministrazione.

11. Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello degli amministratori

sostituiti.

Articolo 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla Legge o dal presente Statuto.

2. In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione anche pluriennale definita dall'Organo di Indirizzo;

b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

c) la predisposizione del Documento Programmatico Previsionale annuale;

d) l'adozione del Regolamento del personale e dell'organizzazione degli uffici;

e) l'assunzione del personale dipendente;

f) la nomina del Direttore Generale della Fondazione, la determinazione dei relativi compensi e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità, delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei provvedimenti conseguenti;

g) la nomina e la verifica dei requisiti e delle incompatibilità del Vice Presidente, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;

h) la verifica per i componenti il Consiglio di Amministrazione dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;

i) la nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità; nel caso che di dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli Organi della Fondazione, la delibera concernente il relativo incarico e l'eventuale compenso andrà assunta sentito il Collegio dei Revisori;

l) le nomine e designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nel selezionare le persone destinate a ricoprire incarichi in società ed enti strumentali controllati e partecipati dalla Fondazione, tiene conto del primario interesse di dette società ed enti, delle loro caratteristiche e della natura dell'incarico, ispirandosi a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.

4. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta al Consiglio di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare relativamente a:

- modifiche statutarie;
- approvazione e modifica dei regolamenti interni;
- linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- istituzione e liquidazione di imprese strumentali;
- programmi di intervento della Fondazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, al Direttore Generale o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

6. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa all'Organo di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

Articolo 18 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano. Si intende per componente il Consiglio di Amministrazione più anziano colui che ne fa parte da più tempo e ininterrottamente; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per riunione, ai singoli componenti l'Organo di Amministrazione e l'Organo di Controllo; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata con strumento che ne attesti la ricezione, almeno

24 ore prima della data e dell'ora alle quali la riunione sia convocata. Per le sole riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate in via d'urgenza dal Presidente della Fondazione è possibile la partecipazione per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia a ciascuno consentito di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti l'adunata si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e colui che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano, come sopra individuato.

6. Alle riunioni, su invito del Presidente, partecipa il Direttore Generale, o in caso di sua assenza o impedimento chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente o suo sostituto.

7. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle riguardanti le persone per le quali si procede con il voto segreto.

8. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti (esclusi gli astenuti); in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 19 - Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione resta in carica per quattro esercizi compreso quello di nomina e fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto e ultimo esercizio e, comunque, fino alla nomina del suo successore. Il suo mandato dura sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo che lo ha eletto.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo, anche al di fuori dei suoi componenti.

Può essere confermato consecutivamente una sola volta.

Sono da intendersi due mandati consecutivi anche se ricoperti in Organi diversi.

La carica può eventualmente essere ricoperta trascorso un periodo pari alla durata del mandato dell'Organo di cui si va a far parte.

Non deve essere computato, ai fini del limite massimo dei due mandati consecutivi, il mandato parziale del Presidente qualora esso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto in Statuto e cessato per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla revoca.

In ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

3. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione;

- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendola alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione, salvi gli effetti prodotti dagli atti nei confronti dei terzi;

- svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni (ad eccezione di quelle ad esso spettanti nell'ambito del Consiglio di Indirizzo) sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente l'Organo di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o impedimento.

5. Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, ovvero a dipendenti.

6. Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti

l'Organo stesso, al Direttore Generale, a dipendenti o a terzi esterni.

Articolo 20 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

2. Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre esercizi compreso quello di nomina e decade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo e ultimo esercizio.

Possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Sono da intendersi due mandati consecutivi anche se ricoperti in Organi diversi.

La carica può eventualmente essere ricoperta trascorso un periodo pari alla durata del mandato dell'Organo di cui si va a far parte.

Non deve essere computato, ai fini del limite massimo dei due mandati consecutivi, il mandato parziale del singolo componente qualora esso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto in Statuto e cessato per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla revoca.

In ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

3. Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta comunque in carica sino alla nomina del successivo.

4. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prima riunione utile del Consiglio di Indirizzo che deve provvedere alla nomina, dal componente il Collegio dei Revisori più anziano di età.

5. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore effettivo, questi è sostituito dal supplente più anziano di età, fino alla prima riunione utile del Consiglio di Indirizzo, che provvede all'integrazione del Collegio. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore supplente, il Consiglio di indirizzo provvede alla sostituzione nella prima riunione utile.

6. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello del Collegio dei Revisori.

7. Il Collegio dei Revisori è l'Organo di controllo della Fondazione ed esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e seguenti del codice civile, nonché ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge in materia in quanto sia compatibile con la speciale natura della Fondazione.

8. Il Collegio dei Revisori deve assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

9. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni.

10. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio dei Revisori devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente dell'Organo.

Articolo 21 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, ne adempie le funzioni il Vice Direttore Generale, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo designati dal Consiglio di Amministrazione che sono assoggettati alle medesime incompatibilità riferibili al Direttore Generale.

Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

3. Partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni consultive o di studio con funzioni consultive e propositive.

4. Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli Organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.

Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

5. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale, ove nominato, devono essere scelti tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso Enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Articolo 22 - Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene i libri delle sedute e delle deliberazioni dei propri Organi.
2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.
3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.
4. Per tutti gli adempimenti, si fa rinvio al Regolamento da emanarsi da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Articolo 23 - Bilancio e Documento Programmatico Previsionale

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il Documento Programmatico Previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo. Esso è trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dalla sua approvazione.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo il bilancio e la relazione sulla gestione.
4. Esso viene trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dalla sua approvazione.
5. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e del rendiconto finanziario. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
6. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
7. A tal fine la Fondazione si attiene al Regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
8. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici mediante deposito presso la sede della Fondazione e rilascio di copie a chiunque ne faccia richiesta nonché nelle altre forme stabilite dall'Autorità di Vigilanza.

Articolo 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono esclusivamente finalità di utilità sociale, al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
2. In caso di scioglimento, l'eventuale residuo netto della liquidazione sarà devoluto in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 7 del D. Lgs. n. 153/99.

Articolo 25 - Norme transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'Autorità di Vigilanza e verrà reso pubblico nelle forme più idonee.
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto restano abrogate tutte le disposizioni statutarie precedenti nonché le norme regolamentari incompatibili con lo Statuto medesimo.

Articolo 26 - Pubblicità dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore nel giorno della sua approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza. La Fondazione ne assicura adeguata pubblicità.



Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
Corso Alfieri n. 326
14100 Asti
